



Comune di Pitigliano

Servizi Amministrativi

CITTÀ DI PITIGLIANO

(Provincia di Grosseto)

COMUNE DI PITIGLIANO PROVINCIA DI GROSSETO

REP. N.

CONTRATTO DI CONCESSIONE IN COMODATO D'USO ONEROSO LOCALE COMUNALE DENOMINATO "EX SCUOLA DI PANTALLA"

L'anno..... (.....) il giorno.....(.....) del mese dipresso la Sede Municipale del Comune di Pitigliano (GR), Piazza Giuseppe Garibaldi n° 37, con il presente atto, valido a tutti gli effetti di legge, tra:

- **COMUNE DI PITIGLIANO**, con sede legale in.....n° P.IVA/C.F rappresentato da..... nato a.....il.....(C.F.....) in qualità di Responsabile dell'Area Amministrativa ai sensi del Decreto Sindacale n°..... del....., d'ora in poi denominato concedente

E

-con sede in....., Via.....n..... cf..... rappresentato in questo atto dal legale rappresentante pro-tempore sig.....nato a.....il.....e residente in.....via.....n....., C.F.:.....d'ora in poi denominato concessionario;

VISTE

- La Delibera G.M. n°..... del....., le parti convengono e stipulano quanto segue:

- La determinazione n°.....del.....con la quale è stato approvato l'avviso pubblico per la concessione in comodato d'uso oneroso l'immobile di proprietà comunale sito in loc. Pantalla, denominato "ex scuola di Pantalla";

Art. 1 – (Premessa).

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto.

Art. 2 – (Oggetto).

Il Comune di Pitigliano, come sopra rappresentato, concede in comodato d'uso a titolo oneroso a.....che accetta, allo scopo di promuovere l'aggregazione sociale, la cultura e le tradizioni locali con particolare riguardo al mondo agricolo e contadino, l'immobile posto in.... facente parte del patrimonio indisponibile del Comune di Pitigliano distinto al vigente NCEU del comune di Pitigliano, al foglio n..... particella.....

Art. 3 – (Durata).

Il presente contratto avrà durata di anni..... (.....) a decorrere dalla stipula del presente atto.

Art. 4 – (Canone).

Il canone annuo è stabilito in euro..... da corrispondersi in due rate semestrali anticipate la prima delle quali coincidente con la stipula del presente contratto.

Il canone sopra determinato dovrà essere corrisposto entro il....., mediante versamento anche con bonifico bancario presso la Tesoreria Comunale, attualmente esercitata dalla Banca di Credito Cooperativo di Pitigliano con indicazione della esatta causale del versamento stesso.

A titolo di cauzione il concessionario ha versato presso il Tesoriere giusta bolletta di riscossione n...del...la somma di euro.....pari a due mensilità del canone annuo.

E' in facoltà del concessionario concedere l'immobile a privati per un canone giornaliero di euro...

In tal caso metà dell'incasso sarà destinato all'associazione Pro loco di Pitigliano, previa comunicazione agli uffici comunali.

Art. 5 (Spese generali)-

Sono a totale carico del concessionario tutte le spese di gestione (riscaldamento, impianto elettrico, utenze di acqua ecc.), la pulizia, la custodia e la sorveglianza dell'immobile.

Sono a carico del concessionario tutte le riparazioni inerenti all'uso dell'immobile concesso, nonché quelle altre riparazioni che sono intese a consentire una maggiore fruibilità dell'immobile o che sono stabilite da disposizioni di leggi.

Le spese derivanti dal presente atto, dalla consegna e riconsegna dei locali, dai bolli e dalla eventuale registrazione, sono tutte a carico del concessionario.

Le spese di manutenzione straordinaria sono a carico del Concedente.

Art. 6 (Revoca della concessione)

La Concessione può essere revocata quando il concessionario:

- a) non rispetti gli obblighi e le condizioni previste dal presente capitolato, o vi sia cessazione di attività. In tale ipotesi, il Comune incamera la cauzione, salvo l'ulteriore diritto al risarcimento del danno;
- b) faccia uso irregolare dell'immobile o contrario alle finalità per le quali è stato concesso;
- c) si sia reso moroso nel pagamento del canone.

L'amministrazione comunale inoltre, a suo insindacabile giudizio, ha facoltà di revocare la Concessione in qualsiasi tempo, salvo un preavviso di mesi tre, senza che per tale fatto il concessionario possa avanzare pretese per danni o indennizzi.

E' data facoltà al concessionario di rinunciare alla concessione prima della scadenza con due mesi di preavviso.

In caso di vendita dello stabile si riterrà risolta la concessione senza obbligo di indennizzi, con semplice preavviso nei termini suindicati.

La revoca della concessione sarà comunicata all'interessato con lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

Art. 7- (Locali)

I locali si intendono concessi nello stato di fatto e di diritto in cui si trovano al momento della consegna.

Il Concessionario, accertato tale stato come da verbale di consegna, si obbliga a riconsegnarli nelle stesse condizioni alla cessazione della concessione.

Art. 8- (Migliorie e danneggiamenti)

E' fatto espresso divieto al concessionario di eseguire o far eseguire nell'immobile, senza preventiva autorizzazione scritta dell'amministrazione concedente, migliorie o innovazioni di qualsiasi natura le quali, in ogni caso, rimangono acquisite alla parte proprietaria, senza che il concessionario possa asportarle o pretendere compensi al termine della concessione.

Resta comunque valido il diritto dell'amministrazione Comunale di pretendere il ripristino delle condizioni preesistenti a cura e spese del concessionario. In ogni caso di inadempimento vi provvederà direttamente il comune addebitando le spese al concessionario.

Il Comune concedente, inoltre, si riserva il diritto di accedere ai locali, salvo preavviso all'interessato, per verifiche o per i lavori che riterrà necessari.

Art. 9- (Azione di danni)

Il Concessionario esonera l'amministrazione comunale da ogni responsabilità per eventuali danni alle persone o alle cose derivanti da guasti, da furti e da qualsiasi altra causa dovuta a fatti imputabili al Concessionario, nonché da fatti causati con il concorso dei propri dipendenti addetti all'ufficio.

Art. 10- (Diritti dell'Amministrazione)

Il concessionario riconosce all'amministrazione comunale il diritto di eseguire nell'immobile, senza indennità, compenso o riduzione del canone, qualsiasi lavoro,

riparazione o innovazione che riterrà opportuno a suo insindacabile giudizio, anche se ciò comporta limitazione o temporanea cessazione del godimento dell'alloggio.

L'Amministrazione comunale si riserva la possibilità, in accordo con l'associazione assegnataria, di utilizzare la struttura assegnata per particolari esigenze, eventi e/o manifestazioni.

L'amministrazione concedente non assume alcuna responsabilità circa il funzionamento durante la concessione dei servizi pubblici (fornitura di gas, acqua, energia elettrica, ecc.).

Il concessionario si intende soggetto, per ciò che lo riguarda, a tutte le leggi, regolamenti e ordinamenti di polizia urbana e di pubblica sicurezza e quindi si obbliga espressamente a rilevare indenne l'amministrazione concedente da ogni conseguenza per l'inosservanza di essi.

Art. 11– (Trattamento dei dati personali).

I dati personali trasmessi per le finalità istituzionali connesse all'adempimento della presente convenzione, saranno trattati nel rispetto del D.Lgs. n°196/2003 "Codice in materia di protezione dei dati personali".

Art. 12 – (Foro competente).

Il Concessionario dichiara di eleggere il proprio domicilio legale in questo Comune nella Sede Municipale. Per la definizione delle controversie le Parti espressamente rinviano a quanto previsto dal D. Lgs. 50/2016 PARTE VI-TIT.I-CONTENZIOSO;

Art. 13 – (Rinvio).

Per quanto non espressamente previsto nella presente convenzione si rinvia alla normativa vigente.

Ai sensi dell'art. 53, comma 16 ter, del D.Lgs. n. 165 del 2001, il concessionario sottoscrivendo il presente contratto, attesta di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non aver attribuito incarichi ad ex dipendenti, che hanno esercitato, per il triennio successivo alla cessazione del rapporto e nei confronti

della parte della stessa, poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni.

Il concessionario si impegna a rispettare quanto sancito dall'art. 2, comma 3 del D.P.R. 62/2013 "Codice di Comportamento dei dipendenti pubblici, pena la risoluzione o decadenza del rapporto in caso di violazione degli obblighi derivanti dalla suddetta norma.

Il presente atto verrà registrato solo in caso d'uso.

Le parti dichiarano di aver attentamente preso visione del presente accordo che accettano integralmente.

Letto, approvato e sottoscritto

Il Concedente.....

Il concessionario.....